

**Oggetto:** Servizi di igiene urbana e trasporto pubblico locale. Servizi indispensabili. Proroga dell'affidamento ad ASM Rieti S.p.A. nelle more della procedura di trasformazione in società a totale partecipazione pubblica *in house*, e comunque fino al 31.12.2022.

- *Ordinanza contingibile ed urgente* -

**Comune di Rieti**  
**PARTENZA 1 agosto 2022**  
**Prot: 2022-0045874**

IL SINDACO

**VISTI** i contratti rep. 7109/2014, 7119/2014 e 7120/2014 con la società ASM Rieti S.p.A. per la gestione dei servizi di igiene urbana e trasporto pubblico locale;

**RICORDATO** che con la deliberazione n. 26 del 23.06.2014, il Consiglio comunale aveva stabilito di procedere all'affidamento dei suddetti servizi tramite procedura di gara a doppio oggetto utilizzando come contenitore la società mista pubblico-privata ASM Rieti S.p.A.;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio comunale n. 126 del 20.12.2018 avente ad oggetto: «*ASM Rieti Revoca della deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2014. Nuovi indirizzi per la scelta delle modalità di gestione dei servizi di Igiene Urbana e Trasporto Pubblico Locale. Analisi proposta*», a cui è allegata (all. 3) la relazione sull'affidamento dei servizi pubblici locali del Prof. Avv. Enrico Michetti;

**RICORDATO** che con nota acquisita al protocollo comunale con il n. 0042845 del 20.08.2019, il socio privato di ASM Rieti S.p.A. comunicava la disponibilità a rimettere le proprie azioni al prezzo indicato dalla perizia di stima al fine di consentire la ripubblicizzazione di ASM Rieti S.p.A. o, in alternativa, a ripartire pro quota gli asset societari;

**VISTA** la nota Dirigenziale prot. 0050248 del 01.10.2019, avente ad oggetto: «*Affidamento dei servizi di igiene urbana e trasporto pubblico locale – Parere tecnico motivato ad ordinanza di non interruzione dei servizi*»;

**VISTO** il parere del Prof. Avv. Enrico Michetti, acquisito al protocollo comunale con il n. 0050269 in data 01.10.2019;

**PRESO ATTO** che con diverse ordinanze sindacali *ex artt.* 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in ultimo con l'ordinanza prot. 0033347 del 31.05.2022, è stata data disposizione ad ASM Rieti S.p.A. di non interrompere i servizi di igiene urbana e trasporto pubblico locale, secondo le modalità stabilite nei contratti di servizio rep. 7109/2014, 7119/2014 e 7120/2014, alle medesime condizioni economiche e salvo condizioni più favorevoli per l'Ente, fino al 31.07.2022;

**RICORDATO** che l'art. 198 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. attribuisce ai Comuni le competenze nella gestione dei rifiuti;

**VISTA** la legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, e ss.mm.ii., che detta disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e all'art. 10 attribuisce alcune funzioni ai Comuni tra cui quella di scelta degli affidatari del servizio e la stipula dei relativi contratti;

- 1 -

Città di Rieti

Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 02100 Rieti  
Cod. Fisc.: 00100700574

**VISTA** la deliberazione di Giunta regionale del Lazio 3 dicembre 2019, n. 912, con cui sono state adottate linee di indirizzo per la ridefinizione del trasporto pubblico locale regionale e l'efficientamento del servizio, teso alla definizione di nuovi servizi minimi e alla individuazione delle unità di rete;

**VISTA** la nota della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, prot. 36094 del 15.01.2020, acquisita al protocollo comunale in data 16.01.2020 con il n. 0002520, con cui si chiarisce che, nelle more dell'applicazione del nuovo modello organizzativo del trasporto pubblico locale regionale previsto per il 1° gennaio 2020, le Amministrazioni locali potranno operare ai sensi dell'art. 19, comma 2-ter della l.r. 30/1998 che prevede, da parte dell'Autorità competente, l'affidamento dei contratti di servizio pubblico di trasporto, ai sensi dell'art. 5, paragrafi da 2 a 6, del Regolamento (CE) n. 1370/2007;

**VISTA** la successiva nota della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, prot. 728167 del 16.09.2021, acquisita al protocollo comunale in data 16.09.2021 con il n. 0050869, con cui si comunica che, nelle more dell'applicazione del nuovo modello organizzativo del trasporto pubblico locale regionale previsto in ultimo per il 1° gennaio 2022, gli enti locali continueranno ad esercitare, in via transitoria ed al fine di evitare l'interruzione del servizio di trasporto pubblico locale, le Amministrazioni locali potranno operare ai sensi dell'art. 19, comma 2-ter della l.r. 30/1998;

**PRESO ATTO** che l'art. 92, comma 4-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), convertito nella legge 27/2020, stabilisce che:

- *«Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza»;*
- *«non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate [...]» quale misura necessaria a garantire un regolare flusso di cassa alle aziende;*

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia, che al paragrafo 5 testualmente stabilisce: *«[...] L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici»;*

**VISTO** il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che ha infine dichiarato il superamento, alla data del 31 marzo 2022, dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dettando le disposizioni necessarie alla progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria;

**VISTA** la proposta di legge regionale n. 330 del 13 aprile 2022, adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 186 del 12 aprile 2022, avente ad oggetto: *«Disciplina degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani»*, che definisce per la procedura per la realizzazione e il funzionamento degli enti di governo di ambito territoriale ottimale nella Regione Lazio, e il cui art. 6, in particolare, dispone:

- 2 -

Città di Rieti

Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 02100 Rieti  
Cod. Fisc.: 00100700574

«1. L'EGATO, ai sensi dell'articolo 202 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante procedura ad evidenza pubblica disciplinata dalla normativa europea e statale.

2. L'EGATO può aggiudicare il servizio di cui al comma 1 anche mediante affidamento in house, ove ne ricorrano le condizioni, nel rispetto dei principi e della normativa europei e statali vigenti in materia [...];

8. Ai sensi degli articoli 198, comma 1, e 204, comma 1, del d.lgs. 152/2006 i comuni continuano a gestire il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani fino all'aggiudicazione del servizio stesso da parte dell'EGATO ai sensi del presente articolo, fatti salvi gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla loro naturale scadenza.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, gli affidamenti disposti dai comuni dopo l'entrata in vigore della presente legge non possono prevedere una data di scadenza successiva a quella del 1° gennaio 2025 [...].»

**PRESO ATTO** che la nuova «Disciplina degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani» è stata approvata dal Consiglio Regionale del Lazio nella seduta dell'11.07.2022 (alla data odierna non ancora pubblicata);

**CONSIDERATO** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 18.06.2020 avente ad oggetto: «Deliberazioni di C.C. n. 126/2018 e n. 99/2019. Indirizzi in merito alla alienazione delle farmacie», è stato dato mandato al Sindaco di esprimere, in assemblea dei soci ASM Rieti S.p.A., la volontà dell'Ente di procedere all'alienazione, mediante gara ad evidenza pubblica, dell'asset Farmacie e di valutare, a conclusione della stessa, ogni possibile azione percorribile volta alla gestione pubblica dei servizi all'esito di ogni ulteriore valutazione tecnico-giuridico-contabile;

**RICHIAMATA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18.03.2021, recante: «Deliberazione di C.C. n. 24 del 18.06.2020 avente ad oggetto "Indirizzi in merito all'alienazione delle Farmacie". Procedura d'asta pubblica per la cessione del ramo d'azienda costituito dalle farmacie ASM1, ASM2, ASM4. Presa d'atto della proposta di aggiudicazione provvisoria e determinazioni conseguenti»;

**VISTI** i decreti sindacali n. 64 (prot. 0041106 i), 65 (prot. 0041107) e 66 (prot. 0041112) del 30.07.2021, con cui è stato autorizzato il trasferimento della titolarità delle Farmacie, rispettivamente ASM 1, ASM 2 e ASM 4, oggetto di cessione da parte di ASM Rieti S.p.A., in favore di Farma Acquisition S.R.L.;

**CONSIDERATO** che i servizi pubblici di igiene urbana e trasporto pubblico locale sono servizi pubblici essenziali, costituzionalmente garantiti, che non possono essere interrotti anche laddove non sia possibile fronteggiarne adeguatamente la gestione con provvedimenti ordinari stante, da un lato, la situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente connessa alla gestione dei rifiuti, e, dall'altro, la necessità di garantire il diritto alla mobilità per quanto riguarda il trasporto pubblico locale;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 27.12.2021 avente ad oggetto: «Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2020 ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Approvazione»;

**RITENUTO** che come sopra precisato, tutti i servizi attualmente svolti da ASM Rieti S.p.A. rientrano nella definizione di servizi pubblici essenziali di rilevanza economica, che il Comune è tenuto a garantire a tutti i

cittadini in ossequio alla irrinunciabilità dei livelli essenziali di assistenza (c.d. L.E.A.) e in virtù del principio di sussidiarietà verticale in materia amministrativa;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.05.2022, con cui è stato stabilito:

«2. Di prendere atto della esclusione del socio privato di ASM Rieti S.p.A. in virtù della Deliberazione della Assemblea dei Soci del 23/04/2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 dello Statuto;

3. Di proseguire nell'adozione di tutti gli atti e adempimenti necessari a conformare la gestione di ASM RIETI SpA alle prescrizioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, nonché degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. Di dare mandato al Sindaco, nell'ambito dell'Assemblea dei Soci di ASM RIETI SpA, di rappresentare che la procedura di ripubblicizzazione della Società dovrà seguire le disposizioni di cui agli artt. 2357 e ss. c.c., ovvero il riacquisto di azioni proprie al prezzo di stima che sarà determinato dall'esperto nominato dall'Autorità Giudiziaria Competente e, valutato lo stato patrimoniale dell'azienda, adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire la piena sostenibilità economico, finanziaria ed operativa della società;

5. Di dare mandato ai Dirigenti competenti per Settore di procedere con l'adozione degli atti amministrativi finalizzati alla compiuta valutazione dei servizi suscettibili di affidamento alla società partecipata ASM Rieti S.p.A. all'esito della creazione dell'organismo in house;

6. Di procedere alla predisposizione di un nuovo Regolamento per il controllo delle società partecipate del Comune di Rieti, in recepimento delle prescrizioni normative sopravvenute e disciplinando altresì le modalità di controllo analogo da effettuare sulle società in house, che sarà oggetto di recepimento tramite rituale Deliberazione del Consiglio Comunale;

7. Di dare mandato ad ASM RIETI SpA di predisporre le modifiche allo Statuto della partecipata ASM Rieti S.p.A. previste dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016;

8. Di dare mandato al Sindaco di assicurare la continuità dell'espletamento dei servizi pubblici essenziali - Igiene Urbana e Trasporto Pubblico Locale - che devono essere garantiti nelle more dello svolgimento delle attività amministrative propedeutiche all'affidamento in house degli stessi»;

**PRESO ATTO** che la procedura di definitiva trasformazione di ASM Rieti S.p.A. in società a partecipazione interamente pubblica e sottoposta a controllo analogo è ancora in atto e che comunque il suo effettivo perfezionamento – necessario a rendere possibile e conforme alla normativa vigente un affidamento diretto di appalto di servizi – richiede complessi adempimenti tecnici, giuridici ed amministrativi che devono essere compiuti affinché la stessa si concluda con esito positivo;

**VISTA** l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XVI Civile, numero di ruolo generale 9110/2022 del 06.07.2022, acquisita al protocollo comunale in data 26.07.2022 con il n. 44623, con cui è stato nominato l'esperto che, ai sensi dell'art. 2437 ter, sesto comma del C.C., provveda alla determinazione, tramite relazione giurata, del valore monetario di liquidazione delle azioni del socio espulso di partecipazione al capitale sociale di ASM Rieti S.p.A., assegnando allo stesso novanta giorni dalla data di accettazione dell'incarico per adempiere;

**RAVVISATA**, per tutto quanto sopra esposto, la necessità inderogabile di assumere un provvedimento urgente al fine di garantire la prosecuzione dei servizi indispensabili di igiene urbana e trasporto pubblico locale, limitato al tempo necessario per la definizione delle procedure di trasformazione della società ASM Rieti S.p.A. in società a totale partecipazione pubblica – in house;

**VISTO** il parere del Prof. Avv. Enrico Michetti, acquisito al protocollo comunale con il n. 0045707 in data 01.08.2022, in cui si evidenzia che il presente provvedimento non mostra profili di illegittimità;

**VISTO** il Documento unico di Regolarità contributiva prot. INAIL\_33803670 del 06.07.2022, da cui si evince la regolarità della società ai sensi del d.P.R. 207/2010 fino al 03.11.2022;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 05.08.2021 con cui è stato approvato il Documento unico di Programmazione – DUP per il periodo 2021-2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. 267/2000);
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 33 in data 05.08.2021 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 30.05.2022 con cui è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di igiene urbana per le annualità 2022-2025;

**VISTO** l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;

per le motivazioni espresse in narrativa, nel rispetto di quanto previsto al punto 8 della deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 30.05.2022, *“Di dare mandato al Sindaco di assicurare la continuità dell'espletamento dei servizi pubblici essenziali - Igiene Urbana e Trasporto Pubblico Locale - che devono essere garantiti nelle more dello svolgimento delle attività amministrative propedeutiche all'affidamento in house degli stessi”*

**ORDINA**

- alla società **ASM RIETI S.p.A.** con sede in Rieti, Via Donatori di Sangue n. 7, **DI NON INTERROMPERE** i servizi di igiene urbana e trasporto pubblico locale, assicurando la continuità degli stessi secondo le modalità stabilite nei contratti di servizio rep. 7109/2014, 7119/2014 e 7120/2014, alle medesime condizioni economiche, nelle more della procedura di trasformazione di ASM Rieti S.p.A. in società in house e, in ogni caso fino alla **data del 31.12.2022**;
- ai Dirigenti dei servizi interessati, l'adozione degli atti gestionali conseguenti.

**AVVERTE**

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (l. 1034/1971) oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di giorni 120 (d.P.R. 1199/1971).

Sono comunque fatti salvi i diritti di terzi interessati.

**Si notifici a:**

**ASM Rieti S.p.A.**

PEC [segreteria.asmrieti@pcert.postacert.it](mailto:segreteria.asmrieti@pcert.postacert.it)

- 5 -

Città di Rieti

Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 02100 Rieti  
Cod. Fisc.: 00100700574



**CITTÀ DI RIETI**  
— CENTRO D'ITALIA —

Segreteria Sindaco

---

**Al Dirigente del Settore VI – Servizio Ambiente**

*Arch. Manuela Rinaldi*

**Al Dirigente del Settore III - Finanziario**

*Dott.ssa Paola De Biaggio*

**Al Segretario Generale**

*Dott.ssa Laura Mancini*

IL SINDACO

Daniele Sinibaldi

- 6 -

Città di Rieti

Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1 - 02100 Rieti

Cod. Fisc.: 00100700574